



ILARIA MONTANARI

Repertorio n. 5890

Raccolta n. 3761

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'"U.CO.I.I. - Unione delle Comunità
Islamiche di Italia"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di dicembre.

03/12/2017

In Bologna, in Via Pallavicini n. 13.

Alle ore dieci

Davanti a me dott.ssa ILARIA MONTANARI, notaio in Bologna, iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, è presente il signor:

- **ELZIR IZZEDDIN AKRAM ABDELHAMID** nato a Hebron (Giordania) il 14 febbraio 1971, residente a Firenze, via dello Studio n. 12, cittadino giordano titolare di carta di soggiorno per stranieri a tempo indeterminato n.C365379 rilasciata dalla Questura di Firenze in data 17 gennaio 1996, il quale dichiara di conoscere la lingua italiana e di intervenire nel presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione "**U.CO.I.I. - Unione delle Comunità Islamiche di Italia**" con sede legale in Roma, Via Tor de Schiavi n. 17/19, C.F. 96144240585, costituita con atto del Notaio Ugo Salvatore di Ancona in data 09/01/1990 Rep.n. 136637, registrato ad Ancona in data 15/01/1990 al n. 277. Detto comparente, della cui personale identità io notaio sono certa, nella sua citata qualità dichiara che si è qui riunita, in questo luogo giorno ed ora, l'assemblea straordinaria della associazione sopra descritta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche dello Statuto;
- 2) Adempimenti conseguenti alle modificazioni statutarie;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea a norma dello statuto lo stesso Presidente del Consiglio Direttivo signor ELZIR IZZEDDIN AKRAM ABDELHAMID, il quale, constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 10 dello statuto;
- sono presenti, in persona o rappresentati con delega agli atti dell'associazione, novanta associati su centotrenta complessivamente iscritti all'Associazione;
- per il Consiglio Direttivo è presente il Presidente nella persona del comparente medesimo ed i membri consiglieri signori Ibrahim Mohamed, Kheit Abdelhafid, Trabelsi Sami, Lafram Yassine;
- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, verificata la legittimazione degli intervenuti, dichiara validamente costituita la presente assemblea ed

*REGISTRATO A BOLOGNA
II° UFFICIO
DELLE ENTRATE*

il 19/12/2017

n° 24653

serie IT

euro 245,00

Il Direttore f.to

incarica me Notaio di redigere il relativo verbale.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea i motivi che rendono opportune alcune modifiche statutarie e più in generale l'adozione di un nuovo statuto, il cui testo è stato già condiviso e approvato dagli associati, al fine di rendere più funzionale lo svolgimento dell'attività dell'associazione e rendere più agevole il raggiungimento dei suoi scopi. In particolare, tra le altre, saranno oggetto di modifica le disposizioni riguardanti gli scopi dell'associazione; quelle riguardanti la cooptazione ed esclusione di membri del Consiglio Direttivo; l'abolizione del Consiglio Generale, sostituito da un Consiglio delle Regioni (previsto nel nuovo Regolamento interno).

Il Presidente comunica, poi, all'assemblea l'opportunità di coordinare il testo dello statuto con il Regolamento Interno, adottando, altresì un nuovo testo di Regolamento, il cui testo è stato già condiviso e approvato dagli associati, il quale prevede, tra le altre, disposizioni in merito alle Comunità islamiche aderenti all'U.CO.I.I., alla nomina di un Presidente Emerito, ai Ministri di Culto e Imam.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante espresso consenso dato verbalmente da parte degli aventi diritto al voto, in proprio e per delega, e come dal Presidente stesso a me notaio confermato, dopo ampia ed attenta discussione, con il voto favorevole di ottantasette associati,

Astenuti: due

Contrari: uno

delibera

1) di adottare un nuovo testo di Statuto;

2) di modificare il Regolamento interno.

Il nuovo testo dello statuto dell'associazione viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente;

Si allega, altresì, sotto la lettera "B" il nuovo testo del regolamento interno, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore tredici.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.

Io Notaio ho letto al comparente, che lo approva e lo conferma, questo atto, scritto da me Notaio a macchina ed a mano. Consta di un foglio sopra quattro pagine fin qui.

Sottoscritto alle ore tredici e trenta minuti.

F.ti: ELZIR IZZEDDIN AKRAM ABDELHAMID - ILARIA MONTANARI NOTTAIO

Allegato A) al rep. n. 5890/3761

UNIONE DELLE COMUNITA' ISLAMICHE D'ITALIA

STATUTO

Art. 1) Denominazione

E' costituita l'associazione denominata **"Unione delle Comunità Islamiche d'Italia"**, in breve "U.CO.I.I.", che rappresenta una confederazione di centri islamici italiani da essa accettati ed organizzati.

L'U.CO.I.I. è un ente di religione e di culto, il cui scopo ed attività sono prevalentemente religiose. L'U.CO.I.I. svolge anche attività culturali ed assistenziali, non rappresenta nessuna scuola islamica particolare e si propone di sostenere e coordinare, in qualità di ente rappresentativo, le formazioni sociali islamiche italiane ad essa aderenti, nel rispetto delle tradizioni dottrinali in tutte le sue articolazioni ed in armonia con la legislazione italiana, comunitaria ed internazionale.

Art. 2) Sede

La sede legale dell'Unione è stabilita in Roma, Via Tor de Schiavi n. 17/19, mentre la sede operativa viene stabilita in Firenze, Via Masaccio n. 105.

La sede può esser trasferita altrove previa decisione a maggioranza dei membri del Consiglio direttivo e con la medesima forma possono essere istituite sezioni distaccate, sedi secondarie ed uffici nell'ambito del territorio italiano.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria. La sede legale può essere diversa dalla sede amministrativa.

Art. 3) Durata

L'U.CO.I.I. ha durata indeterminata.

Art. 4) Scopi

L'associazione non persegue scopi di lucro ed opera per fini di solidarietà, avvalendosi per lo svolgimento dell'attività, in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie, e gratuite dei soci.

L'U.CO.I.I., nel rispetto della vigente normativa in materia di attività riservate e/o protette e previo, se necessario, il conseguimento delle necessarie abilitazioni e/o iscrizioni, persegue i seguenti scopi:

- praticare, promuovere, diffondere e sviluppare nel territorio italiano la fede e la cultura islamica, secondo i principi stabiliti dal Corano, dalla Tradizione del Profeta e dal concorde parere della maggioranza dei credenti;
- fornire ai musulmani aderenti e a chiunque lo richieda assistenza religiosa e spirituale, culturale e materiale affinché il messaggio del Creatore, Gloria a Lui, l'Altissimo, giunga ai loro confratelli e possa rendere migliori i loro rapporti ed arricchire la società tutta;
- tendere alla realizzazione di un'intesa ex art. 8 della

Costituzione, con lo Stato Italiano, al fine di meglio garantire alle comunità islamiche italiane l'esercizio del culto in conformità con i principi dello Stato e le norme di Legge;

- promuovere il messaggio religioso di pace e speranza espresso nella Carta dei Musulmani d'Europa firmata a Vienna nell'aprile del 2006 - i cui principi ispiratori dell'appartenenza all'Islam sono la pace, la fratellanza, il rispetto della dignità umana, i valori dell'uomo della donna e del minore, la centralità della famiglia, il rifiuto di ogni forma di violenza e l'importanza dell'integrazione dei musulmani nella società europea mediante il loro contributo alla vita democratica;

- agevolare l'integrazione dei musulmani nella società italiana, mediante la valorizzazione della loro identità religiosa e culturale nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana;

- testimoniare il messaggio religioso islamico di pace e giustizia attraverso la partecipazione e l'impegno dei musulmani nella società civile;

- intrattenere rapporti di confronto, dialogo e collaborazione con altre Confessioni religiose, Enti ed Associazioni, in Italia e all'Estero, purchè tali formazioni sociali non si pongano in contrasto con i principi che informano il presente statuto;

- incentivare, organizzare e realizzare, attraverso le associazioni e centri aderenti che si ispirano al messaggio di pace e fratellanza della religione islamica, attività di volontariato, cooperazione e solidarietà in ambito religioso, di emergenza umanitaria, difesa e affermazione dei diritti umani, di assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre e violenza o da discriminazioni di ogni tipo;

- perseguire la causa della Giustizia, della Pace e del Benessere dell'Umanità intera, attraverso il dialogo interreligioso e la convivenza pacifica;

- tutelare l'immagine dell'U.CO.I.I. e dei fedeli islamici ad essa aderenti;

- esercitare le funzioni di guida e coordinamento affinché le comunità rispettino i principi espressi nel presente statuto ed adempiano ai loro compiti, coordinando le loro attività e promuovendo la reciproca collaborazione;

- tutelare le prescrizioni religiose in ambito alimentare nel rispetto della normativa italiana di riferimento;

- promuovere provvedimenti delle autorità pubbliche nell'interesse dei fedeli islamici aderenti all'U.CO.I.I., ovvero delle comunità territoriali ad essa aderenti attraverso la cura e lo sviluppo dei loro rapporti con Istituzioni ed Enti locali;

- favorire la formazione di associazioni e centri islamici in ambito locale ed il loro coordinamento in circoscrizioni regionali, fornendo ai fedeli aderenti, assistenza e consulenza religiosa, giuridica e culturale;
- organizzare attività sportive, costituire scuole e comitati di soccorso nell'ambito della promozione della cultura islamica e degli scopi dell'associazione.

Art.5) Membri aderenti (associati)

L'U.CO.I.I ha tre categorie di membri aderenti:

- a) membri aderenti fondatori: sono i membri che parteciparono alla costituzione dell'Unione;
- b) membri ordinari: sono le comunità islamiche, costituite legalmente in Italia nelle forme di legge, che facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo, e la ottengano entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Libro dell'Unione. Le comunità islamiche locali in conformità alla tradizione musulmana versano un contributo annuale allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali dell'U.CO.I.I. Esse sono rappresentate in seno all'Unione dal loro Presidente ovvero da un Suo delegato. In caso di rigetto della domanda, è ammissibile il ricorso all'Assemblea Generale Ordinaria che delibera in merito nella prima riunione;
- c) membri onorari: sono persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività dell'U.CO.I.I. e si siano distinte per attività svolte a favore dell'attività islamica. La loro nomina verrà decretata, previo parere del Consiglio dei Saggi, dall'Assemblea Generale Ordinaria, nella prima riunione utile. I membri onorari non hanno diritto di voto.

Il numero dei membri aderenti è illimitato.

Art. 6) Cariche comunitarie

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono personali. In ogni caso il membro fondatore, ordinario od onorario non potrà vantare diritto alcuno, di qualsivoglia natura, sul proprio contributo volontario di partecipazione.

Art. 7) Organi dell'Unione

Sono organi dell'U.CO.I.I.: l'Assemblea Generale, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Consiglio dei Saggi, la Giunta Esecutiva.

Art. 8) L'Assemblea

L'Assemblea Generale:

- è costituita dai membri fondatori, dalle persone fisiche rappresentanti i membri ordinari e dalle persone fisiche costituenti il Consiglio dei Saggi;
- è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano;
- deve essere convocata dal suddetto Presidente almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta, ovvero con altri mezzi ammessi e consentiti dalla legge, da inviarsi

con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione del bilancio e potrà essere convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno il 25% (venticinque per cento) dei membri aderenti;

- è convocata, in prima e seconda convocazione, mediante avviso affisso nella sede dell'U.CO.I.I. nei trenta giorni precedenti e con l'invio della comunicazione per posta ordinaria, ovvero per posta elettronica, che dovrà indicare il luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare;

Hanno diritto ad intervenire i membri che siano regolarmente iscritti, secondo i criteri e le modalità meglio descritte nel Regolamento Interno.

In sede ordinaria:

- elegge il Presidente e delibera, in prima convocazione a maggioranza ed alla presenza dei 2/3 (due terzi) dei membri aderenti, ed in seconda convocazione a maggioranza dei presenti ed alla presenza di almeno la metà più uno del numero complessivo dei membri;

- elegge il Consiglio direttivo tra i membri Ordinari e fissa le linee programmatiche dell'U.CO.I.I., esamina ed approva il bilancio predisposto dal Consiglio direttivo;

- approva il Regolamento attuativo interno predisposto dal Consiglio direttivo;

In sede straordinaria:

- è convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno i 2/3 (due terzi) dei membri aderenti;

- delibera eventuali modifiche dello Statuto - che non potranno essere comunque in contrasto con le finalità statutarie, con la cultura, la religione e la tradizione religiosa islamica, con la legislazione Italiana, comunitaria e internazionale, su proposta del Consiglio dei Saggi, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri aderenti in prima convocazione, e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei membri presenti in seconda convocazione;

- delibera sullo scioglimento dell'U.CO.I.I. con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei membri aderenti, previa approvazione del Consiglio dei Saggi.

Propone al Consiglio dei Saggi l'esclusione e l'espulsione dei componenti del Consiglio direttivo, in presenza di gravi motivi, con delibera approvata dai 2/3 (due terzi) dei membri aderenti sia in sede di assemblea ordinaria sia in sede di assemblea straordinaria.

Ogni membro può farsi rappresentare in Assemblea da altro membro tramite specifica delega scritta.

Le deliberazioni risulteranno su appositi verbali

sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; qualora il Segretario dovesse essere assente, da un segretario eletto per la circostanza tra i presenti.

Art. 9) Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 7 a 13 componenti tra membri eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria, i quali rimarranno in carica per anni 4 (quattro). Il Consiglio direttivo svolge funzioni di indirizzo e controllo anche sostitutivo rispetto ad ogni singolo membro e circoscrizione territoriale secondo le direttive degli Organi dell'U.CO.I.I. Il numero dei suoi componenti verrà stabilito in occasione di ogni elezione, con la quale verranno contestualmente designati, nel suo seno, due Vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Unione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo per la presentazione alla Assemblea, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Ha potere di firma, congiuntamente al Presidente, per le operazioni economiche e commerciali che superino il valore di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) cadauna.

Il Segretario, che è anche Segretario dell'U.CO.I.I., svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea e del Consiglio direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento della Amministrazione dell'U.CO.I.I.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee del Consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all'U.CO.I.I.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dai due Vice-Presidenti ai quali può delegare proprie attribuzioni.

Opera solo in casi straordinari e per deliberare su situazioni di urgenza dove non è possibile convocare l'intero Consiglio Direttivo, al quale, comunque, deve presentare il suo operato.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti del Consiglio medesimo e comunque ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio dei Saggi.

E' convocato dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni.

Art. 10) Consiglio Direttivo: attribuzioni

Il Consiglio direttivo è il supremo organo direttivo dell'U.CO.I.I. ed è responsabile di fronte all'Assemblea della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività inerenti gli scopi statutari.

E' investito di ogni potere decisionale sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi medesimi, per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare spetta al Consiglio direttivo:

- delineare e divulgare il messaggio religioso islamico dell'Unione in ambito nazionale;
- dirimere le controversie interpretative di natura teologica e fornire un responso dottrinale alla comunità islamica rappresentata dall'Unione;
- predisporre il Regolamento interno, giusta approvazione del Consiglio dei Saggi;
- fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità in ordine all'esecuzione ed al controllo dell'esecuzione stessa;
- emettere il provvedimento motivato di approvazione o di rigetto del verbale di votazione di nomina degli imam delle comunità islamiche locali aderenti;
- predisporre il bilancio, eventualmente avvalendosi di consulenti esterni;
- designare e nominare rappresentanti e delegati in organismi esterni;
- designare e nominare i Vice Presidenti;
- designare e nominare il Segretario dell'Unione;
- proporre, con provvedimento motivato, l'ammissione, l'espulsione e la decadenza dei membri, le cui deliberazioni verranno successivamente effettuate dal Consiglio dei Saggi;
- proporre l'esclusione dei membri del Consiglio direttivo dell'U.CO.I.I. in presenza di gravi motivi, esclusione che sarà poi deliberata dal Consiglio dei Saggi;
- attuare le delibere dell'Assemblea;
- designare i partecipanti destinati a ricoprire incarichi istituzionali in seno alla comunità, previo parere positivo del Consiglio dei Saggi.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo hanno pari dignità e deliberano collegialmente.

Delibera a maggioranza in base al numero dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Quanto deliberato dal Consiglio direttivo sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In presenza di gravi motivi, ciascun componente del Consiglio direttivo può essere escluso su richiesta presentata ed avanzata al Consiglio dei Saggi o dal Consiglio direttivo stesso con delibera adottata da quest'ultimo a maggioranza assoluta dei componenti. L'esclusione è deliberata dal Consiglio dei Saggi con provvedimento che, entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione all'interessato, potrà essere da quest'ultimo impugnato avanti al Collegio Arbitrale, secondo termini e

modalità di cui alla successiva clausola statutaria.

ART. 11) Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti secondo quanto previsto dal Regolamento, resta in carica per quattro anni, rappresenta la guida della comunità, ha la rappresentanza legale e processuale dell'Unione, ne è l'esclusivo portavoce, è l'unico autorizzato a parlare in nome e per conto dell'Unione, e dirige le attività della stessa; convoca e presiede il Consiglio direttivo e sovrintende all'attuazione delle delibere assunte; si occupa altresì delle pubbliche relazioni con Istituzioni Nazionali e con il mondo professionale; in caso di temporaneo impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano, salvo delega speciale espressa dal Presidente.

Il Presidente, inoltre:

- può delegare un altro componente del Consiglio per il compimento di singoli atti e per determinati compiti o funzioni;
- è autorizzato, congiuntamente e/o disgiuntamente con il Tesoriere, a stipulare con qualunque Istituto di credito, postale o bancario, contratti di apertura di credito, anticipazione e sconto, stipulare contratti di conto corrente, aprire conti bancari e compiere ogni altra operazione finanziaria e bancaria utile all'U.CO.I.I., nonché a stipulare convenzioni e conferire incarichi;
- è autorizzato, altresì, a compiere, in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio direttivo, tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'U.CO.I.I presso le autorità competenti e quelle dirette all'acquisto della personalità giuridica e al procedimento concernente l'intesa con lo Stato.

Il Presidente non può restare in carica per più di due mandati consecutivi.

E' prevista la carica onorifica di Presidente Emerito.

Art. 12) Consiglio dei Saggi

Il Consiglio dei Saggi è un organo permanente costituito dai membri fondatori dell'U.CO.I.I. e da altri membri cooptati successivamente dal Consiglio dei Saggi stesso, con approvazione successiva da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dei Saggi :

- è composto da un numero massimo di quarantuno membri;
- ha funzione di controllo sulle attività comunitarie e ha la facoltà di istituire al suo interno una o più Commissioni volte al controllo, anche contabile, dell'U.CO.I.I.;
- si riunisce almeno una volta all'anno e quando richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Consiglio direttivo;
- in caso di necessità, con provvedimento richiesto dal Consiglio direttivo, valuta se istituire un Collegio di

Proviviri, composto da tre o cinque componenti, incaricato di dirimere contrasti insorti tra gli organi, tra i membri aderenti o tra i membri aderenti e gli organi dell'U.CO.I.I., senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina;

- su richiesta del Consiglio direttivo, delibera in materia di ammissione, esclusione e decadenza dei membri, con provvedimento che, entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione all'interessato, potrà essere da quest'ultimo impugnato avanti al Collegio Arbitrale, secondo termini e modalità di cui alla successiva clausola statutaria;

- su richiesta del Consiglio direttivo stesso o su richiesta di 2/3 (due terzi) dell'Assemblea, in presenza di gravi motivi, delibera in materia di esclusione ed espulsione dei componenti del Consiglio direttivo con provvedimento che, entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione all'interessato, potrà essere da quest'ultimo impugnato avanti al Collegio Arbitrale, secondo termini e modalità di cui alla successiva clausola statutaria;

- nomina, al suo interno, un coordinatore ed un suo vice.

I Consiglieri che per motivi di salute o anzianità non siano più in grado partecipare attivamente alle attività del Consiglio, cesseranno dalla carica di consigliere e faranno di diritto parte dell'assemblea degli associati.

Art. 13) Mezzi finanziari - Patrimonio - Avanzi di gestione
I mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione degli scopi statuari sono costituiti da liberalità, offerte, donazioni, eredità e legati, finanziamenti privati e pubblici, contributi delle comunità locali aderenti, corrispettivi dei servizi e da qualsiasi altro provento realizzato mediante iniziative religiose e culturali, nonché da qualsiasi sovvenzione da parte di organizzazioni filantropiche o religiose apolitiche nazionali ed internazionali. L'U.CO.I.I potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili e necessarie al conseguimento degli scopi statuari.

Il patrimonio dell'Unione è costituito da:

- contributi dei membri aderenti;
- contributi che l'U.CO.I.I. potrà ricevere a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, le cui finalità non siano in contrasto con le previsioni statuarie;
- eventuali donazioni, erogazioni e lasciti testamentari, vincolati a scopi specifici;
- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'U.CO.I.I.;
- contributi di organismi comunitari ed internazionali che non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato Italiano;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'U.CO.I.I.

a qualunque titolo;

- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- introiti realizzati dallo svolgimento di manifestazioni o attività comunitarie.

Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsiasi modo l'organizzazione dell'U.CO.I.I. ed i principi etici, religiosi e giuridici che uniformano la sua attività. L'U.CO.I.I. impegna gli utili o gli avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività religiose, istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse: è vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per Legge o effettuate a favore di comunità, organizzazioni e associazioni che, per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima struttura.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio ha durata annuale e si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve predisporre il bilancio annuale di esercizio, da sottoporre all'approvazione della assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Presidente e del Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti).

Il Bilancio Preventivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Bilancio Consuntivo, accompagnato da una relazione di cassa, reso pubblico mediante affissione nei locali della sede, dovrà essere sottoposto entro quattro mesi, all'approvazione dell'Assemblea.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 15) Modifiche statuarie

Le modifiche allo statuto, purché coerenti con le finalità statuarie, su proposta del Consiglio dei Saggi, debbono essere approvate, in conformità a quanto previsto all'art. 8 dello statuto.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi statutari, con la dottrina e la cultura islamica e con la legge italiana, comunitaria ed internazionale e dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Interno ai fini della sua approvazione con Decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 16) Decadenza

La qualifica di membro ordinario si perde per:

- lo svolgimento di attività che danneggino moralmente o materialmente l'U.CO.I.I. o che intendano sovvertire l'organizzazione interna della formazione;

- mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento interno o delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi competenti;
- non adempimento puntuale degli impegni assunti nei confronti dell'U.CO.I.I.;
- dimissioni spontanee.

Spetta al Consiglio direttivo presentare la richiesta di esclusione del membro, ma sarà poi il Consiglio dei Saggi a deliberare sulle cause di perdita della qualità di membro ordinario, con provvedimento che, entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione all'interessato, potrà essere da quest'ultimo impugnato avanti al Collegio Arbitrale, secondo termini e modalità di cui alla successiva clausola statutaria.

In nessun caso, e quindi né in caso di scioglimento dell'U.CO.I.I. né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Unione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla stessa. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale o particolare.

Art. 17) Clausola arbitrale

Tutte le impugnazioni la cui decisione è espressamente demandata al Collegio dal presente Statuto, e comunque tutte le controversie interne tra i fedeli persone fisiche aderenti all'U.CO.I.I. relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, scelti tra coloro che abbiano conoscenza della dottrina teologica e giuridica islamica e dell'ordinamento giuridico italiano, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'U.CO.I.I., al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà a Firenze.

Art. 18) Scioglimento

L'Assemblea generale o straordinaria che, previa approvazione del Consiglio dei Saggi, delibera lo scioglimento dell'U.CO.I.I. con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati provvede anche alla nomina di un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà avvenire a favore di Enti, Associazioni ed Organizzazioni Islamiche in Italia, ONLUS e non, comunque non lucrative e di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità ovvero secondo le norme di legge. Tale provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'Interno ai fini della conseguente emissione del Decreto

del Presidente della Repubblica.

Art. 19) Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme in materia e quelle dettate dal Codice Civile e leggi complementari.

F.ti: ELZIR IZZEDDIN AKRAM ABDELHAMID - ILARIA MONTANARI
NOTAIO

Regolamento Interno

Ammissione dei soci

L'UCOII è un'associazione di secondo livello e non ammette altri soci che associazioni (vedi art. 4.1.)

L'associazione che si vorrà candidare all'ammissione dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento firmata dal legale rappresentante allegando una copia conforme dello Statuto.

Alla ricezione della richiesta la segreteria UCOII invierà una scheda informativa che dovrà essere compilata e rispedita, alla segreteria stessa per consentire la piena valutazione della candidatura.

Entro 60 giorni dalla richiesta il Consiglio Direttivo comunicherà l'ammissione o il rigetto della richiesta.

Avverso al rigetto è ammesso il ricorso al collegio arbitrale che delibererà in merito, secondo termini e modalità di cui alla clausola compromissoria statutaria.

Assemblea Generale (ordinaria e straordinaria)

Vi partecipano gli associati o loro delegati.

Deleghe

La delega deve essere scritta, con riferimento alla convocazione, dal rappresentante legale dell'associazione, in base alle regole del proprio statuto; la delega può essere attribuita unicamente al rappresentante di altra associazione della stessa regione.

Ogni membro dell'assemblea non può portare più di due deleghe, ad eccezione dei membri della Sicilia e della Sardegna, i quali possono portare un numero illimitato di deleghe.

Verifica poteri

In occasione di ogni assemblea generale (ordinaria o straordinaria) il Consiglio Direttivo **istituirà** un'apposita commissione di verifica poteri alla quale dovranno essere presentate le lettere di delega debitamente compilate e **controfirmate** dal presidente dell'associazione delegante.

Delegati del Consiglio dei Saggi

I membri del Consiglio dei Saggi fanno automaticamente parte dell'Assemblea Generale. Hanno facoltà di scegliere al proprio interno un numero di delegati partecipanti con diritto di voto nell'Assemblea stessa, pari al 30% dei suoi membri.

Consiglio delle Regioni

Il Consiglio delle Regioni, con funzione solo consultiva, è costituito dai responsabili dei centri operanti in ciascuna Regione italiana.

Nelle Regioni ove operano più centri, viene scelto un rappresentante ogni cinque moschee aderenti alla regione stessa.

Presidente Emerito

E' prevista la carica onorifica di Presidente Emerito dell'Associazione, eletto dall'assemblea generale degli associati a tempo indeterminato, fino a revoca.

Egli avrà funzioni consultive e potrà essere ascoltato circa questioni di particolare rilevanza per l'associazione, prestando la propria esperienza e conoscenza al servizio dell'associazione stessa.

Consiglio dei Saggi

La mancata partecipazione per 2 (due) volte consecutive alle riunioni ordinarie, senza giustificato motivo, determina la decadenza dalla carica di Saggio.

Il Consiglio dei Saggi ha facoltà di nominare Saggi Onorari quei soggetti che hanno in passato rivestito tale incarico e si sono contraddistinti per particolari meriti.

I Saggi Onorari hanno svolgono funzioni consultive, ma non hanno diritto di voto in Consiglio.

Le Comunità

Le comunità islamiche aderenti all'U.CO.I.I. sono formazioni sociali con prevalente finalità di culto che operano sul territorio, organizzate secondo la tradizione musulmana, ciascuna nell'ambito della propria circoscrizione nel rispetto delle forme giuridiche dell'ordinamento italiano. Esse provvedono in primo luogo e prevalentemente al soddisfacimento delle esigenze religiose e delle istanze identitarie, associative, sociali e culturali dei musulmani escluso ogni fine di lucro. Le comunità costituiscono tra loro l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. Ogni comunità conserva la propria autonomia patrimoniale, nei confronti dell'Unione, assumendosi la piena responsabilità nella propria gestione.

Funzioni

Le comunità islamiche locali si occupano di:

- curare l'esercizio del culto, assicurare i servizi e le pratiche rituali in ogni ambito tramite i ministri di culto e *Imam* da essa proposti e nominati secondo le modalità descritte dal presente regolamento;
- promuovere e divulgare la religione islamica, il pensiero, le forme linguistiche dei fedeli e la loro cultura;
- tutelare ed amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare nell'interesse esclusivo della comunità dei fedeli;
- istituire, gestire e organizzare associazioni ed enti necessari al soddisfacimento delle esigenze sociali della collettività islamica;
- provvedere all'assistenza ed alla beneficenza;
- curare la pubblicazione e la diffusione di libri e periodici di interesse islamico;
- garantire e favorire l'associazionismo islamico in ambito giovanile,
- tutelare le comunità locali contro ogni forma di xenofobia, intolleranza e pregiudizio in qualsiasi forma venga manifestata;
- provvedere alla tutela e alla rappresentanza degli interessi dei musulmani nei rapporti con Enti ed Istituzioni pubbliche in ambito locale.

Per l'espletamento dei compiti istituzionali le comunità possono compiere tutti gli atti e le operazioni necessari o semplicemente ritenuti utili e opportuni dai propri organi.

Iscrizione

Secondo la tradizione musulmana e le norme del presente statuto appartengono all'U.CO.I.I. le comunità che siano regolarmente iscritte.

Per iscriversi all'U.CO.I.I. ciascuna comunità deve riconoscersi espressamente nella Carta dei Musulmani d'Europa firmata a Vienna nell'aprile del 2006 e nelle disposizioni, nei principi e nei valori espressi nel

presente statuto.

L'iscrizione alla comunità è condizione per avvalersi delle istituzioni, delle prestazioni, dei beni e dei servizi dell'U.CO.I.I. e comporta l'accettazione espressa delle forme organizzative e dei principi religiosi e giuridici che informano il presente statuto.

Contro il diniego di iscrizione l'interessato può ricorrere al Consiglio direttivo che decide sentiti i rappresentanti nominati dalla circoscrizione interessata.

Regolamento interno

Ogni comunità può adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento, nel rispetto delle previsioni statutarie. Il regolamento e le eventuali modifiche devono essere depositati presso l'U.CO.I.I., che ne verifica la conformità con lo statuto. Essi diventano efficaci decorsi sessanta giorni dal deposito in mancanza di rilievi da parte dell'U.CO.I.I.

Le circoscrizioni territoriali

Le comunità locali in qualità di membri aderenti ordinari dell'U.CO.I.I. possono organizzarsi in circoscrizioni territoriali.

Due o più comunità possono unificarsi con delibera dei rispettivi consigli, previa approvazione del Consiglio direttivo dell'U.CO.I.I..

Le comunità possono consorziarsi per la realizzazione in comune di taluni servizi comunitari e/o istituzionali, definendone le modalità con apposito regolamento, che deve essere comunicato all'Unione.

Adesione e modifica delle Circoscrizioni

Ciascuna Comunità fa parte della circoscrizione territoriale di cui all'allegato (B) al presente statuto. L'adesione di nuove comunità nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione, la modificazione o l'estinzione di quelle esistenti sono regolate dalle previsioni statuarie. Le circoscrizioni possono essere modificate nella loro composizione su richiesta esplicita dell'Assemblea circoscrizionale con l'approvazione del Consiglio Direttivo udito il parere del Consiglio dei Saggi.

Decadenza

La decadenza di una comunità è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'U.CO.I.I. su proposta del consiglio della circoscrizione interessata fermo quanto stabilito all'art. 7 dello statuto.

Rappresentanti delle circoscrizioni

Ciascuna circoscrizione territoriale può eleggere secondo il proprio regolamento fino a cinque rappresentanti che compongono il Consiglio di circoscrizione.

Il Consiglio di circoscrizione coordina e promuove l'organizzazione religiosa delle comunità in ambito locale e nei rapporti con le Istituzioni e gli Enti locali.

Ministro di culto

Il ministro di culto svolge un incarico di rilievo nella guida religiosa della moschea e della comunità in generale. L'U.CO.I.I. provvede alla preparazione e all'approvazione dei ministri di culto curando direttamente la loro formazione, riconoscendo ai medesimi una qualifica differenziata all'interno della comunità di fede, i quali, riconosciuti e approvati dall'U.CO.I.I. sono gli unici fedeli a poter officiare i riti, tra cui il funerale

religioso ed il matrimonio religioso, il rito del *khutba*, il sermone nella preghiera rituale del venerdì, oltre a poter prestare assistenza religiosa ai fedeli musulmani nei luoghi di cura e di reclusione ed in ogni altra struttura pubblica ove tale servizio sia richiesto e si renda necessario.

Il ministro di culto che abbia ricevuto l'approvazione della nomina da parte dell'U.CO.I.I. è l'unico soggetto tra i fedeli deputato a celebrare il funerale religioso ed il matrimonio religioso e ad officiare il rito del *khutba*, il sermone nella preghiera rituale del venerdì. Il Ministro celebra in via esclusiva il *khutba* durante le festività maggiori.

Il Ministro presta assistenza religiosa ai fedeli musulmani. Colui che ha questo incarico riveste anche un ruolo di guida religiosa nei confronti della comunità di fedeli che lo elegge.

Nomina e decadenza del ministro di culto

La nomina del ministro di culto è stabilita attraverso un provvedimento motivato da parte del Consiglio direttivo dell'U.CO.I.I. La proposta per la nomina del ministro di culto è avanzata previa votazione da parte dei componenti di ogni singola comunità islamica locale a maggioranza di almeno 2/3 dei partecipanti. All'esito della votazione è redatto un verbale firmato dal Presidente della Comunità locale e da un Segretario in cui viene formalizzata la proposta per la nomina del ministro. Il verbale della votazione viene inviato all'Unione per la decisione sull'approvazione della nomina attraverso il provvedimento motivato del Consiglio direttivo. In caso di diniego la comunità interessata o il ministro designato nel verbale della votazione entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione potranno impugnare il provvedimento motivato avanti al Collegio Arbitrale, secondo termini e modalità di cui alla precedente clausola statutaria. La decisione del Collegio Arbitrale di accoglimento o di rigetto dell'impugnazione autorizza o respinge, in via definitiva, l'approvazione della nomina del ministro. La decadenza del ministro di culto è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'U.CO.I.I. in presenza di gravi motivi, fermo restando quanto stabilito dall'art. 7 dello statuto.

"Imam"

Vengono nominati *"Imam"* i membri ai quali è rimesso, a titolo esemplificativo, il compito guidare la preghiera dei fedeli del mezzogiorno o del pomeriggio durante la settimana.

Essi non possono celebrare matrimoni e non svolgono funzioni di rappresentanza della Comunità.

F.ti: ELZIR IZZEDDIN AKRAM ABDELHAMID - ILARIA MONTANARI NOTAIO